

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Unione Province d'Italia				
7	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - UN DOPPIO INTERVENTO PER DARE RISORSE AI CREDITI (A.Sacrestano)</i>	2
12	Gazzetta di Parma	12/06/2013	<i>LA PROVINCIA: "PAGATE FATTURE ALLE IMPRESE PER 5,3 MILIONI DI EURO"</i>	4
Rubrica Enti locali e federalismo: primo piano				
2	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - DA ANTICIPAZIONI E CASSA ALL'INTRECCIO PATTO-SANZIONI (A.Sacrestano)</i>	5
5	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - NEL 2013 RESTITUZIONI RAFFORZATE CON GARANZIA DELLO STATO (A.Sacrestano)</i>	7
6	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - PER IMPRESE E PROFESSIONISTI SONO "IN PALIO" 5 MILIARDI (A.Sacrestano)</i>	8
11	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - IL CREDITO E' CERTIFICABILE SE CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE (A.Sacrestano/A.Sacrestano)</i>	9
15	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - IL CONTRATTO CON LA CASSA "PESA" SUI DIRIGENTI (M.Nigro)</i>	12
17	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - DAL 1 GENNAIO DI QUEST'ANNO PAGAMENTO A 30 GIORNI (A.Mastromatteo/B.Santacroce)</i>	14
2/3	Corriere della Sera	12/06/2013	<i>IMPRESE, CONTRATTI E BONUS SUI NEOASSUNTI IL GOVERNO ANNUNCIA IL "DECRETO DEL FARE" (R.Bagnoli)</i>	16
Rubrica Pubblica amministrazione				
12	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - LA "PA" DEVE INDICARE ANCHE LA DATA DI PAGAMENTO (A.Sacrestano/A.Sacrestano)</i>	20
13	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - PIGNORAMENTO PER LE SOMME CHE NON VENGONO VERSATE (M.Clarich/G.Fonderico)</i>	22
16	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - PENALIZZAZIONI "MIRATE" SE MANCA LA TRASPARENZA (A.Bianco)</i>	23
18	Il Sole 24 Ore	12/06/2013	<i>FOCUS I DEBITI DELLA PA - LA PENALITA' PER IL RITARDO SCATTA SENZA FORMALITA' (A.Mastromatteo/B.Santacroce)</i>	25
6	La Stampa	12/06/2013	<i>LETTA ACCELERI, ARRIVA IL "DECRETO DEL FARE" (A.Barbera)</i>	27
2/3	Il Messaggero	12/06/2013	<i>EDILIZIA, FISCO E LAVORO MENO NORME PER LE IMPRESE (B.Corrao)</i>	29

Un doppio intervento per dare risorse ai creditori

Dai passaggi agli enti locali alla richiesta di anticipazioni all'Economia

PAGINA A CURA DI
Amedeo Sacrestano

Le Regioni gestiscono in proprio una serie di funzioni, per le quali si trovano a dover erogare fondi ad altri enti "sottordinati" funzionalmente (come le Asl) o "istituzionalmente" (come Province e Comuni). E la finanza del Servizio sanitario nazionale transita tutta dal bilancio delle singole Regioni.

A quest'ultima il decreto "sblocca crediti" (Dl 35/2013) dedica un articolo *ad hoc*: il numero 3. L'articolo 2, invece, riguarda più generalmente il debito di Regioni e Province autonome, concentrato prevalentemente verso Comuni e Province, per trasferimenti di fondi a seguito di delega di funzioni, diretta o indiretta. Nella delega diretta, le risorse trasferite provengono per intero dal bilancio regionale, in quella indiretta (l'esempio classico è quello della gestione dei fondi Ue) la copertura deriva da trasferimenti o dello Stato o (in casi particolari) direttamente dell'Ue.

In questo giro di debiti/crediti si creano legami contabili articolati e

complessi. Le somme che dallo Stato centrale sono destinate alle Regioni risultano nel bilancio centrale (se non erogate alla fine dell'anno di stanziamento) come *residui passivi* che, in maniera speculare, devono comparire come *residui attivi* nel bilancio della Regione assegnataria. Se i fondi sono destinati al solo transito nel bilancio regionale (perché gli assegnatari ultimi sono altri enti), il residuo attivo della Regione avrà una corrispondente voce di residuo passivo nel suo bilancio e di residuo attivo in quello dell'ente destinatario.

Tutto ciò va tenuto presente nel momento in cui si ricostruisce la logica dell'intervento dello "sblocca crediti" nei confronti delle Regioni. Perciò le norme destinate a ciò sono articolate in diversi punti del Dl 35/13: in piccola parte nell'articolo 1 e per la restante nel secondo e nel terzo.

La "nuova liquidità" messa a disposizione delle Regioni proverrà sempre dal «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» (con una dotazione di 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014) istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia. Verrà utilizzata la «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 (rimodulate in se-

de di conversione del Dl 35/2013).

Sempre l'articolo 1 - per fornire ulteriore liquidità agli enti locali - per l'anno 2013 allenta ulteriormente anche il Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome, per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali (soggetti al patto di stabilità interno) a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Seguendo i tecnicismi prima evidenziati (residui attivi/passivi corrispondenti), le Regioni sono liberate dagli obblighi del patto di stabilità per le partite debito/credito già registrate come tali nei bilanci (entrambi) della Regione debitrice e dell'ente (Provincia o Comune) creditore. I fondi in tal modo liberati devono, però, essere obbligatoriamente ed esclusivamente impiegati per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 oppure dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o ri-

chiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Nell'articolo 2 del Dl 35/2013, la struttura del testo è molto simile a quella dell'articolo 1, rivolto a Comuni e Province. Si spiega, in buona sostanza, come ed in quali casi specifici le Regioni possono chiedere al ministero dell'Economia anticipazioni di cassa - da restituire con un piano d'ammortamento a lungo periodo - per pagare propri debiti (sempre col richiamo ai soli debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 oppure per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine).

L'articolo, come altri dello "sblocca crediti", è stato già oggetto di attuazione amministrativa, sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. Il comma 1 - modificato nel passaggio alla Camera - prevede che le richieste di anticipazione delle Regioni dovevano essere rivolte al ministero dell'Economia, entro il 30 aprile 2013. Queste sono state pari a 10.598,78 milioni di euro, secondo il decreto del ministero n. 41831 del 14 maggio 2013. L'anticipazione è stata concessa secondo i dettami del previsto parere della Conferenza Stato-Regioni, adottato il 9 maggio 2013, col quale sono state identificate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale. Per attivare la richiesta del "prestito dello Stato", è servita una certificazione congiunta del presidente della Regione e del responsabile finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ E MENO



- Le maggiori risorse messe a disposizione delle Regioni vengono da un fondo che per il 2013 ha una dote di 9,5 miliardi
- La sezione utilizzabile del fondo ha 2,5 miliardi per il 2013



Gli adempimenti. Copertura con legge regionale

Obbligo di piano dei pagamenti

Le Regioni possono effettuare i pagamenti (a seguito delle erogazioni) solo dopo aver posto in essere una serie di adempimenti, sostanzialmente strumentali a individuare efficaci modalità di reperimento (nel tempo) delle somme da restituire allo Stato.

Con legge regionale, dovranno essere individuate specifiche, idonee e congrue fonti di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi. Un articolato e completo piano di pagamento dei debiti - quelli per i quali è ammesso lo sblocco - dovrà essere predisposto dall'ente, soprattutto per garantire (come richiesto dalla norma) che i debiti siano estinti

immediatamente all'atto dell'erogazione. A tutela di ciò, il responsabile finanziario - o, come specificato in sede referente, altra persona formalmente indicata dalla Regione - deve certificare l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabili. In più, la norma istituisce un tavolo deputato alla verifica degli adempimenti da mettere in atto da parte delle Regioni per l'erogazione delle anticipazioni. Deve ritenersi che l'individuazione di tali forme di controllo contabile debba avvenire comunque nel rispetto delle procedure contabili della Regione, in particolare per le procedure finalizzate a individuare la copertura finanziaria riferita ai propri bi-

lanci, annuali e pluriennali.

Le Regioni devono impiegare le risorse ricevute, per almeno due terzi, verso il soddisfacimento dei debiti (residui passivi) nei confronti degli enti locali. Possono essere liquidati anche i residui colpiti da perenzione amministrativa, purché iscritti a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Questi ultimi, a loro volta, dovranno

LA RIPARTIZIONE

Almeno due terzi delle somme ricevute vanno impiegate per ripianare i debiti «interni»

no utilizzare le risorse così liberate «prioritariamente» per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012.

Una disposizione specifica sul pagamento dei residui passivi verso i Comuni è stata aggiunta in prima lettura alla Camera, con riferimento alla Regione Sicilia. Essa estende la disposizione (che definisce *principio*) anche alle somme da questa assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. Infine, il terzo periodo del comma 6 - inserito in sede referente - stabilisce che il riparto dei pagamenti debba essere concertato da ciascuna Regione con le Anci e le **Upl** regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La norma

01 | LA DEROGA

Il comma 7 dell'articolo 2 del Dl 35/2013 prevede, per l'anno 2013, un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno delle Regioni, per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 800 milioni di euro, come rifinanziamento, in termini di sola cassa e per il solo anno 2013, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis), della legge 12 novembre 2011, n. 183

02 | IL RIPARTO

I successivi commi 8 e 9 stabiliscono come debba avvenire il riparto delle citate risorse tra le Regioni nonché come si debba articolare il monitoraggio dell'utilizzo delle medesime

03 | L'OBBIETTIVO

Questa integrazione è indispensabile per assicurare alle amministrazioni titolari dei programmi comunitari 2007/2013 il conseguimento dei target di spesa fissati al 31 dicembre 2013, per scongiurare la perdita di risorse comunitarie che deriva dall'applicazione della regola del disimpegno automatico prevista dai Regolamenti Ue che disciplinano l'intervento dei Fondi strutturali europei. In particolare, a ogni euro assegnato dall'Ue deve corrispondere un euro di

spesa dal bilancio dell'ente assegnatario. Dunque, se non ci sono risorse statali o regionali da spendere, non si possono spendere i fondi Ue.

04 | IL MONITORAGGIO

A fronte delle ulteriori risorse messe a disposizione, il decreto prevede un inasprimento dei meccanismi di monitoraggio della spesa, da parte del dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del ministero dell'Economia (la cabina di regia nazionale sull'impiego dei fondi Ue). Entro il 15 settembre del 2013 e 2014, il dipartimento verifica l'utilizzo, alla data del 31 luglio precedente, del plafond di spesa assegnato a ciascuna Regione e, qualora riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond assegnato, dispone la rimodulazione del quadro di riparto

Bernazzoli: «Salderemo quanto resta in breve tempo»

La Provincia: «Pagate fatture alle imprese per 5,3 milioni di euro»

■ Dalla Provincia di Parma sono stati effettuati il 72% dei pagamenti alle imprese relativi alle fatture non estinte all'8 aprile scorso e rimaste bloccate dal patto di stabilità.

Per un disguido nella comunicazione dei dati, la Provincia - si legge in una nota diffusa da piazza della Pace, non compare nella tabella diffusa oggi dall'Upi nazionale, ma dal costante monitoraggio effettuato



dalla Ragioneria dell'ente emerge che lo stato di avanzamento dei pagamenti delle fatture alle imprese è a buon punto.

In particolare la Provincia di

Parma ha ad oggi saldato fatture per 5,3 milioni di euro, grazie agli spazi aperti dal decreto pagamenti. Come si ricorderà grazie all'accordo sottoscritto il 13 maggio scorso nella Conferenza Stato Città sul riparto degli importi per la Pubblica amministrazione, la Provincia di Parma aveva ottenuto di poter allargare i propri spazi finanziari fino a 7,4 milioni di euro.

«Dopo lo sblocco del patto di

stabilità gli uffici si sono messi subito al lavoro e stiamo procedendo con tempi celeri nei pagamenti - sottolinea il presidente della Provincia di Parma e dell'Upi regionale Vincenzo Bernazzoli - in un periodo di crisi così prolungato queste risorse possono costituire vero e proprio ossigeno per imprese e fornitori. Contiamo di esaurire i pagamenti del restante 28% nel più breve tempo possibile».



Da anticipazioni e Cassa all'intreccio patto-sanzioni

A**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

Si tratta di un «prestito a breve termine», che va restituito mano a mano che le entrate dell'ente vengono riscosse. Il Tesoriere è tenuto a concedere all'ente l'anticipazione, nel limite massimo dei 3/12 i delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. Fino a settembre 2013 il limite massimo del ricorso alle anticipazioni di tesoreria è incrementato da 3/12 a 5/12.

C**CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Gli enti locali in carenza di liquidità possono chiedere alla Cassa un'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti. Si tratta di una deroga agli articoli 42, 203 e 204 del Tuel che riguardano - rispettivamente - le competenze del consiglio dell'ente locale, le condizioni alle quali è possibile il ricorso all'indebitamento, le regole ulteriori per l'assunzione di mutui. In caso di ricorso a questo ulteriore possibile indebitamento, gli enti locali devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti «all'atto di ciascuna erogazione» e, in ogni caso, entro i successivi 30 giorni.

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

È rilasciata su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ed ora anche prestazioni professionali - qualora il credito sia certo, liquido ed esigibile - anche al fine di consentirne la cessione pro soluto o pro solvendo a banche o intermediari finanziari. Le Pa che sono tenute a rilasciare certificazione sono le regioni e gli enti locali, ad eccezione degli enti locali commissariati e degli enti del Ssn delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi

sanitari; lo Stato e gli enti pubblici nazionali. Il comma 1, articolo 7 prevede che le Pa debentrici, ai fini della certificazione delle somme dovute, erano obbligate a registrarsi, entro il 29 aprile scorso, sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef). La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica è rilevante, tra l'altro, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e crea non pochi problemi ai creditori, atteso che - d'ora innanzi - la certificazione dei crediti è effettuata solo mediante la piattaforma elettronica.

COMPENSAZIONI

È possibile compensare i crediti verso le Pa con le somme dovute a seguito d'iscrizione a ruolo e con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

COMUNICAZIONE

Le Pa debentrici devono comunicare dal 1° giugno 2013 ed entro il 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012. Tale obbligo viene, peraltro, reso permanente. Il suo mancato adempimento è considerato rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, anche perché, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell'elenco equivale a certificazione del credito. Le Pa devono indicare in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte della Pa di uno o più debiti, il creditore può chiedere all'amministrazione di correggere o integrare la comunicazione dell'elenco dei debiti.

F**FONDO LIQUIDITÀ**

È istituito nello Stato di previsione del Mef, con una dotazione di 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014. Esso è distinto in tre sezioni, a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, a favore degli enti locali, delle regioni e province autonome, degli enti del Ssn.

I**IMPIGNORABILITÀ**

Il comma 5, articolo 6 del Dl prevede l'impignorabilità e inalienabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle Pa. Inoltre, è disciplinata l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.

O**ORDINE DI PRIORITÀ**

I pagamenti devono avvenire dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Il Governo è autorizzato a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la creazione di sistemi di monitoraggio sull'utilizzo delle liquidità derivanti dal pagamento dei crediti a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. I Piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente interessato sui propri siti internet, per importi aggregati per classi di debiti. I pagamenti - effettuati dalle Pa in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica - devono essere prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di questi ultimi nei confronti dei

rispettivi creditori.

P
PAGAMENTI ESCLUSI DAI VINCOLI
Debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012; debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; debiti in conto capitale riconosciuti al 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del Testo unico di cui al Dlgs 267/2000; pagamenti finanziati con i contributi concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Ue verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e, specificamente, nel trattato di Maastricht. Un obiettivo primario delle regole che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali. Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato i confini - in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento - all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica.

PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE
Fa parte dei cosiddetti Patti di solidarietà fra enti territoriali (che comprendono anche il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale e il patto regionale verticale incentivato) mediante i quali gli enti territoriali sono stati autorizzati a cedere spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il patto è

sospeso nel 2013.
PATTO VERTICALE INCENTIVATO
Consente a ciascuna regione di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensando (con la rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio) il rispetto degli obiettivi finanziari dell'aggregato, inteso come comprensivo di regione e enti locali. Il Patto è "incentivato" perché gode di un incentivo statale che concorre a sostenere il peso finanziario dello spazio liberato dalle regioni a vantaggio degli enti locali.

S
SANZIONI
Chi non ha richiesto gli "spazi finanziari" (autorizzazione a sfiorare il Patto di stabilità) nei termini previsti ovvero non effettua, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi, è sanzionato dalla Corte dei conti, su segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali. Un importo di due mensilità del trattamento retributivo dei soggetti sanzionati, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, viene acquisito al bilancio dell'ente. Sino all'esecuzione per l'intero importo delle sentenze di condanna, queste devono restare pubblicate sul sito dell'ente.

T
TEMPI E MODI DI PAGAMENTO
Le norme dettagliano tempi e scadenze dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti. Le Pa debentrici devono comunicare ai creditori entro il 30 giugno 2013 l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. Entro il 5 luglio 2013 devono anche pubblicare sul proprio sito, l'elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione

dell'importo e della data prevista di pagamento. La mancata pubblicazione rileva ai fini della valutazione della performance, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e assoggetta i dirigenti responsabili ad una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. È prevista la facoltà d'intervento sostitutivo dello Stato in caso d'inadempienza delle Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nel 2013 restituzioni rafforzate con garanzia dello Stato

L'agenzia delle Entrate potrà aumentare la dote disponibile per rimborsi fiscali

Amedeo Sacrestano

Il Fondo cresce di 500 milioni di euro per pagare i debiti dei ministeri. Gli articoli 5 e 6 del Dl 35/2013 sono espressamente dedicati al pagamento dei debiti contratti dall'apparato centrale della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 5 disciplina l'estinzione dei debiti dei ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013.

Per questo motivo, ciascun ministero ha predisposto un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi.

L'elenco è stato poi trasmesso al ministero dell'Economia e delle finanze.

Per accelerare il pagamento dei debiti, la stessa norma dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (istituito per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari), venga incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013 esclusivamente per il pagamento dei debiti inclusi nei predetti elenchi.

La razionalizzazione della spesa

Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta, i ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del ministro competente di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa.

Il tutto va comunicato alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Coerentemente con l'obiettivo dell'integrale pagamento dei debiti, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate e del territorio sarà esperibile la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2,5 miliardi di euro per il 2013 e a 4 miliardi per il 2014.

La cessione delle garanzie

L'esame del disegno di legge al Senato ha portato in dote l'introduzione del nuovo comma 5-bis, che è intervenuto nel disciplinare l'ipotesi di cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie.

La norma dispone che, senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 di-

cembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il ministero dell'Economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.

Sullo stesso tono, il successivo articolo 6 stabilisce i criteri per l'effettuazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo in particolare che essi vadano effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti "più datati" non oggetto di cessione *pro soluto*.

Le convenzioni

A tal scopo, è incentivata la stipula di convenzioni con le associazioni del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno del sistema produttivo. Sempre con riferimento all'attività posta in essere dall'apparato centrale della pubblica amministrazione, i commi da 8 a 11 dell'articolo 6 - dopo aver espressamente dettagliato tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni - prevedono il rilievo di specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.

Ciò premesso, il comma 11-bis, inserito dalla Camera, prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento delle regioni e degli enti locali nel pagamento delle somme a debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per imprese e professionisti sono «in palio» 5 miliardi

Sanzioni ridotte per gli enti che hanno sfiorato il Patto di stabilità per pagare i debiti

PAGINA A CURA DI **Amedeo Sacrestano**

Le modalità di estinzione dei debiti contratti dai Comuni e dalle Province (ordinarie) sono regolate dall'articolo 1 del decreto legge che ha sbloccato il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (Dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge la settimana scorsa). La norma recepisce le istanze, a più riprese mosse dalle autonomie territoriali, a favore di una maggiore flessibilità dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Così, il comma 1 ne "allenta la morsa" per il 2013 nei limiti di 5 miliardi di euro, da destinare al pagamento dei debiti di parte capitale

da parte degli enti. Si tratta, però, esclusivamente di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura, ivi inclusi i pagamenti delle Province in favore dei Comuni; ci sono anche i debiti di parte capitale riconosciuti fino al 2012 o riconoscibili quali *debiti fuori bilancio*. Restano "sollevati" dal vincolo del Patto, i pagamenti finanziati con i contributi concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose. Va - in tale contesto - evidenziato come, in fase di esame al Senato, sia stato introdotto un nuovo comma 17-*quater* all'articolo 1, secondo cui agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 183/2011 si applica limitatamente all'importo non imputabile ai pagamenti, ferme restando le rimanenti sanzioni. La ripartizione dei 5 miliardi tra i singoli enti locali (Comuni e Province) è stata regolamentata mediante il sistema web della Ragioneria dello Stato. Gli enti locali

vi hanno avuto accesso con una procedura dettagliata al comma 2 dell'articolo 1. L'iter si è avviato con una comunicazione da parte degli enti locali alla Ragioneria degli spazi finanziari richiesti. Sulla base di tali comunicazioni, l'Economia ha già individuato (con decreto), per ciascun ente istante, i pagamenti nel limite del 90% dell'importo di 5 miliardi; con un successivo decreto, da emanarsi entro il 15 luglio 2013, il ministero ripartirà il residuo 10%, insieme con le disponibilità non assegnate con il primo decreto.

Sono, poi, previste conseguenze per nulla trascurabili per i "ritardatari". Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Per tali soggetti è previsto che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria, pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto di oneri fiscali e previdenziali. Ritornando alle modalità di pagamento, va segnalato che il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Il Fondo è diviso in tre sezioni, di cui una destinata a Comuni e Province, con una dotazione di 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

PAROLA CHIAVE



Indebitamento netto della Pa

Parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza previsti dal Patto di stabilità (si veda la scheda sotto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «stabilità»

01 | L'ORIGINE

Il Patto di stabilità interno (Psi) deriva da vincoli frutto dell'appartenenza dell'Italia alla Ue

02 | I VINCOLI

In base ai vincoli, il rapporto fra indebitamento netto della pubblica amministrazione e Pil deve essere inferiore al 3%, quello fra debito pubblico e Pil non deve superare il 60%

03 | L'APPLICAZIONE

I Paesi Ue hanno implementato il Psi, secondo le norme interne sulla gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. L'Italia ha espresso gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali e i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi

La salvaguardia. La Cassa depositi e prestiti

Se mancano le risorse anticipo dalla Cdp

La procedura di pagamento dei debiti della Pa amministrazione, segnatamente ai Comuni e alle Province, dispone anche una sorta di "paracadute" per gli enti disposti a far fronte ai crediti nei confronti di imprese e professionisti. Il comma 13 dell'articolo 1 del Dl 35/2013, autorizza gli enti che non possono pagare, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti spa, un'anticipazione di liquidità.

In effetti, Cdp è già tradizionalmente leader nel finanziamento degli investimenti pubblici. Concede, infatti, mutui di scopo a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici non territoriali e organismi di diritto pubblico.

Il nuovo comma 13-bis, poi, dispone che gli enti che accedono all'anticipazione, all'esito del pagamento di tutti i debiti, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata pre-

vista dal relativo contratto. Ottenuta l'anticipazione, gli enti locali devono procedere alla immediata estinzione dei debiti e, in ogni caso, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'atto di erogazione.

A questo scopo, essi debbono fornire alla Cdp formale certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili. Se gli enti locali che hanno richiesto l'anticipazione hanno anche deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto destinatari di risorse volte a evitare il dissesto, c'è l'obbligo di modificarne i contenuti entro 60 giorni dall'anticipazione da parte della Cassa.

Per gli enti che hanno avuto accesso all'anticipazione, è obbligatorio aumentare il fondo di svalutazione crediti dal 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, al 50%, per i cinque esercizi finanziari successivi a quello dell'anticipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito è certificabile se certo, liquido ed esigibile

La procedura deve essere svolta attraverso la piattaforma elettronica

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano
Amedeo Sacrestano

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pa, i cosiddetti decreti certificazione hanno attuato l'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e - dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 35/2013 - anche per le prestazioni rese dai professionisti. L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque vanti uno dei

crediti indicati prima che sia, però, non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione e non sono, in ogni caso, certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni. La certificazione non può essere richiesta agli enti locali commissariati, agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di questi piani o di questi programmi sono previste operazioni relative al debito. Non è possibile, inoltre, chiedere la certificazione per i crediti nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, degli enti pubblici economici, degli enti ed organismi di diritto privato e delle società a partecipazione pubblica.

Dopo l'entrata in vigore del Dl 35/2013, la certificazione del credito può svolgersi solo tramite una piattaforma elettronica messa a

disposizione dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del ministero dell'Economia del 25 giugno 2012.

Nella procedura ordinaria, il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione presentando alla Pa, nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione. Se la Pa non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione, il creditore può chiedere, all'ufficio centrale di bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, che provvederà al rilascio della certificazione. Il creditore, ottenuta la certificazione, la può utilizzare per effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un'anticipazione a valere sullo stesso.

Può, altresì, chiedere la compensazione del credito certificato con somme dovute per tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per assicurazioni obbligatorie e entrate spettanti alla Pa che ha rilasciato la certificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PAROLA
CHIAVE**



Compensazione del credito

C'è compensazione quando si estinguono, per pari somme i debiti e i crediti di due soggetti reciprocamente obbligati



I controlli. La destinazione

Oltre i 10mila euro verifica sulle cartelle

Le pubbliche amministrazioni, per come individuate dalle norme sulla «certificazione dei crediti», ricevono le istanze di attestazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certificano il credito, ovvero ne rilevano l'inesigibilità o insussistenza, anche parziale. Prima del rilascio della certificazione, per i crediti d'importo superiore ai 10mila euro, la Pa verifica - presso l'agente della

richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Quando la certificazione del credito viene materialmente utilizzata dal creditore originario, possono diventare controparte della Pa banche e intermediari finanziari (che, con un'anticipazione, subentrano nel credito) o l'agente della riscossione (nel caso di compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito d'iscrizione a ruolo).

Per le società e le imprese individuali, può operare sulla piattaforma direttamente il titolare (o un rappresentante legale).

Se il creditore è una persona fisica, questi deve effettuare un riconoscimento de visu presso la pubblica amministrazione e, con le credenziali di accesso ricevute, completare l'accreditamento alla piattaforma. Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditamento, inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma, specificando la Pa nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa.

VALORE NETTO

Se la pubblica amministrazione vanta dei crediti nei confronti del richiedente le somme vengono vincolate alla compensazione

riscossione - l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In tal caso, la certificazione viene resa per l'intero credito, mal'importo delle somme dovute all'agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione. Nel caso, infine, in cui la Pa vanta dei crediti nei confronti del

In pillole**01 | LA PIATTAFORMA**

L'obbligo di accreditarsi alla piattaforma telematica per la certificazione del credito esiste per i seguenti soggetti:

- il creditore richiedente
- le banche cessionarie
- l'agente della riscossione
- gli uffici centrali di bilancio per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali
- le Ragionerie territoriali dello Stato per le amministrazioni statali periferiche, le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale eventualmente coinvolti per la nomina del commissario ad acta

02 | IL COMMISSARIO

Una volta presentata richiesta di certificazione del credito il creditore deve aspettare almeno 30 giorni, tempo massimo concesso alla Pa per rilasciare la certificazione o rilevarne l'insussistenza. La comunicazione avviene alla Pec del contribuente. In caso di inadempienza della Pa il creditore, trascorsi i 30 giorni, può presentare un'istanza di nomina di un commissario ad acta attraverso la piattaforma informatica; il sistema propone un modulo precompilato con le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto. L'ente ha 30 giorni per rispondere

Rilascio o diniego comunicati via Pec

■ Al rilascio della certificazione (o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito) il creditore ne riceve notifica all'indirizzo specificato di Pec (posta elettronica certificata).

In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.

Qualora, infatti, la Pa non provveda, entro 30 giorni, al rilascio della certificazione, il creditore può presentare istanza di nomina del commissario, utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. Il creditore riceve notifica sia dell'avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio o meno della certificazione del credito, all'indirizzo Pec specificato.

La Pa (o il commissario ad acta) provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema.

Ottenuta la certificazione il creditore, può utilizzare il credito, secondo le forme previste. Può cede-

re il diritto a una banca o chiedere all'agente della riscossione la compensazione, di tutto o parte del credito certificato, con somme dovute per tributi, contributi e altri debiti. In tal caso, la banca o l'agente della riscossione devono registrare sulla piattaforma l'avvenuta operazione di cessione, anticipazione o compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Il sistema provvede automaticamente all'in-

L'ALTERNATIVA

In caso di mancata azione da parte della struttura debitrice è possibile chiedere l'intervento di un commissario ad acta

vio delle notifiche, in formato elettronico, a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Nel caso di cessione del credito, la comunicazione automatica inviata dal sistema alla Pa ceduta assolve al requisito di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, del Dlgs 163/2006 e all'obbligo di notificazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contratto con la Cassa «pesa» sui dirigenti

Il mancato rispetto dei termini è rilevante sulle valutazioni di performance

PAGINA A CURA DI
Michelangelo Nigro

Con la conversione in legge del decreto legge n. 35 del 2013 si entra nel vivo della procedura per consentire agli enti locali il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.

Ruolo fondamentale è stato assunto dalla Cassa depositi e prestiti Spa, e con l'Addendum firmato con il ministero dell'Economia e delle finanze sono state fissate le modalità e le condizioni per lo sblocco dei pagamenti.

Il Parlamento ha modificato le dotazioni per enti locali e regioni; aumentano gli stanziamenti per gli enti locali che si rivolgeranno alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 settembre 2013.

La responsabilità

Nel testo definitivo viene rivisto il sistema delle responsabilità. Inizialmente, tutto il peso dell'operazione con la Cdp sembrava essere caricato sulle spalle del responsabile finanziario, che, pur rimanendo l'attore principale, è ora in buona compagnia. Il comma 13 bis, articolo 1, stabilisce che il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili»; richiamata anche la responsabilità disciplinare.

Ottenuta la concessione, gli enti dovranno fare i conti con i pagamenti e preoccuparsi di rendicontare e restituire le rate di ammortamento.

Firmati i contratti di concessione, ad avvenuta erogazione gli enti procedono con urgenza, entro 30 giorni, a pagare i fornitori.

Al responsabile finanziario, ovvero ad «altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo», spetta certificare le liquidazioni effettuate, utilizzando la modulistica allegata al contratto, e produrre le relative registrazioni contabili (articolo 1, comma 14).

Agli enti già colpiti dalle procedure di riequilibrio pluriennale finanziario si danno invece termini più ampi. Tali enti, infatti, ottenuta la concessione dalla Cdp, avranno 60 giorni, non più 30, per deliberare le opportune modifiche al piano di riequilibrio (articolo 1, comma 15).

Alleggerite anche le sanzioni per chi non ha rispettato il Patto di stabilità nel 2012 ed ha effettuato i pagamenti secondo gli spazi finanziari richiesti con le procedure del Dl. In sostanza, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi fondo di solidarietà comunale, avviene al netto di tali pagamenti (articolo 1, comma 17 quater). Dalla lettura del contratto di anticipazione emergono alcune riflessioni sulle responsabilità relative non tanto all'attivazione delle procedure, quanto alla gestione.

Il contratto

Con la sottoscrizione del contratto, l'ente deve dichiarare di non avere disponibilità liquide per pagare i propri fornitori, si impegna a comunicare ai propri creditori l'importo e i tempi entro i quali avverrà la liquidazio-

ne e a pubblicare i pagamenti effettuati sul sito Internet. Ma a chi compete la scelta di utilizzare la Cdp e non le anticipazioni di cassa, peraltro aumentate da 3 a 5 dodicesimi? (si veda articolo accanto).

Il responsabile finanziario sottoscrive la certificazione analitica dei pagamenti effettuati e, soprattutto, garantisce l'ordine di priorità stabilito dalla norma per i pagamenti: crediti non oggetto di cessione pro-soluto; crediti più antichi.

Pertanto, ottenuta l'erogazione, l'ente ha 30 giorni per effettuare i pagamenti e 45 giorni, dalla data dell'erogazione, per certificare il tutto.

Il responsabile finanziario dovrà provvedere agli stanziamenti di bilancio delle rate di ammortamento per l'intera durata dell'anticipazione. La mancata restituzione di una rata viene recuperata dall'agenzia delle Entrate trattando i relativi importi dai rimborsi dell'Imu.

Gli interessi di mora

E a carico di chi sono gli interessi di mora (tasso iniziale aumentato del 1%) applicati in caso di ritardo? Sarà sempre l'ufficio finanziario a doversi preoccupare di pagare la rata alle scadenze annuali previste nel piano di ammortamento. Sempre che, la Cdp non risolva anticipatamente il contratto.

Il Tesoriere dovrà comunque monitorare i rimborsi; lo stesso, infatti, opera a fronte di un'autorizzazione permanente di addebito delle rate dovute.

A parte la complessità, e a scanso di equivoci, l'aspetto più importante è il raggiungimento dell'obiettivo: ridare fiato al sistema economico produttivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro. Limiti e punti di forza

Scadenza lunga per le anticipazioni

■ Dopo un lungo percorso, il decreto sblocca-pagamenti ha trovato una forma definitiva. Un percorso a tappe forzate che ha "costretto" gli enti locali a determinare la sorte delle numerose imprese rimaste a secco negli ultimi mesi. Anticipazioni di tesoreria o ricorso alla Cassa depositi e prestiti Spa? Sarà stato questo l'interrogativo che i responsabili dei servizi finanziari si sono posti immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 35. L'accordo raggiunto tra la Cdp e il ministero dell'Economia (Addendum, 12 aprile 2013) pubblicato tempestivamente sul sito della Cassa non ha, però, entusiasmato più di tanto gli uffici finanziari. Salvo qualche eccezione, la quasi totalità degli enti che hanno aderito al "Contratto di anticipazione" con la Cdp, ha fissato una scadenza a 30 anni.

Le condizioni onerose del rimborso con rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale e interessi, sono state comunicate dal Mef il 9 aprile, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge. Il tasso di interesse che le amministrazioni dovranno

pagare per i prossimi 30 anni è del 3,302 per cento.

Moltissimi enti locali non hanno aderito alla convenzione Cdp. Scadenze troppo brevi? Disorganizzazione degli uffici per la raccolta dei documenti a supporto della richiesta di anticipazione? Liquidità sufficiente a pagare i propri fornitori? Elevati costi di questa "innovativa forma di indebitamento"? O banalmente pigrizia? Quali sono stati i criteri adottati dalle amministrazioni locali per aderire o rinunciare? Il primo dubbio sull'organo competente a promuovere l'iniziativa è stato facilmente superato: in deroga all'articolo 42 (Tuel), è scritto nel testo della norma; questo articolo, infatti, stabilisce le attribuzioni dei Consigli comunali. Si è, pertanto, proceduti con la determina a contrarre (articolo 192), ovvero scaricando la responsabilità degli atti sul dirigente. Forse ci si è dimenticati che anche le Giunte hanno un ruolo (articolo 48).

Definito il responsabile, e prima del ricorso all'Addendum, va richiamata la possibilità concessa agli enti locali di ampliare i propri margini di ricorso alle anticipazio-

ni di tesoreria da 3 a 5 dodicesimi. E ciò è stato disciplinato con il comma 9 dell'articolo 1, comma che precede gli altri 8 commi che regolano l'accesso alla Cdp.

Si tratta di scelte alternative? Aver previsto prima la norma sui dodicesimi e immediatamente dopo l'utilizzo della liquidità fornita dal Mef per il tramite della Cassa depositi e prestiti, forse sarà stato un caso. O forse si intendeva dare un ordine di priorità? Certamente chi ha avuto l'accortezza di verificare le condizioni dei tassi applicati dai rispettivi tesoreri, probabilmente ha optato per le anticipazioni di cassa, e non della Cdp.

La media mensile dell'Euribor 3/m di aprile è stata dello 0,201% (è il parametro generalmente utilizzato per definire il costo delle anticipazioni); aggiungendo lo spread riconosciuto alla propria banca di fiducia, il tasso totale potrebbe essere verosimilmente più basso di quello stabilito per l'operazione addendum. Certo, c'è sempre la possibilità di estinguere anticipatamente il "prestito" della Cassa, non prima del 31 maggio 2015, ma almeno senza l'applicazione di una penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE



Cassa depositi e prestiti

La Cassa depositi e prestiti (Cdp) è una società per azioni a controllo pubblico: il ministero dell'Economia ne detiene, infatti, l'80,1% del capitale. La Cassa depositi e prestiti ha un ruolo fondamentale nel decreto che consente agli enti locali il pagamento dei crediti accertati. Gli enti possono ricorrere alla Cassa depositi e prestiti per ottenere un contratto di anticipazione

L'iter

01 | GESTIONE DELLA PROCEDURA

- Erogazione 2013: 7° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione del contratto
- Erogazione 2014: 28 febbraio 2014
- Ad avvenuta erogazione, i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati entro 30 giorni
- Per le rendicontazioni dei pagamenti e relative registrazioni contabili il termine fissato è di 45 giorni dall'erogazione

02 | INADEMPIMENTI

- Mancato rimborso: la Cdp comunica all'Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno di ciascun anno
- Agenzia delle Entrate recupera attraverso i minori

riversamenti a titolo di Imu

- Per ritardato pagamento: interessi di mora pari al tasso di concessione + 1%

03 | LE VIA DI FUGA

- Per gli Enti ritardatari: presentazione delle domande entro il 30 settembre 2013
- Concessione: entro il 31 ottobre 2013

Dal 1° gennaio di quest'anno pagamento a 30 giorni

Possibile un termine a sessanta giorni per chi offre servizi sul mercato e per la sanità

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

■ Anche le pubbliche amministrazioni sono tenute per legge alla puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali con i propri fornitori: saldare il dovuto oltre la scadenza comporta, infatti, l'applicazione automatica di interessi legali di mora.

Per ridurre i problemi di liquidità delle imprese è stato previsto, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi. Inoltre è in ogni caso dichiarata nulla dal giudice, in quanto gravemente iniqua, la clausola o la prassi contrattuale che esclude il diritto di applicare interessi di mora.

La disciplina trova applicazione per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013 e non ha invece valenza retroattiva per i contratti già stipulati a tale data. La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto 231 del 2002 come mo-

dificato dal decreto legislativo 192 del 2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE. I ritardi di pagamento sono considerati, infatti, uno degli elementi che concorrono a mantenere una bassa crescita dell'economia in generale e delle imprese in particolare. Soprattutto nei periodi di recessione economica come questo, le imprese vanno, infatti, incontro anche alle sempre maggiori e crescenti difficoltà nell'accesso ai finanziamenti.

Le nuove disposizioni operano con riguardo a tutte le transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni e tra operatori economici. Anzi, la disciplina nei riguardi del settore pubblico appare ancora più rigida e tassativa. I ritardi nei pagamenti non appaiono, infatti, giustificati quando debitore è una pubblica amministrazione, che dispone di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese.

Nei contratti tra imprese, il termine di pagamento è, se non diversamente stabilito nel contratto, di trenta giorni ma, contrattualmente, può essere stabilito un diverso termine che, di regola, non deve però superare i sessanta giorni. Se concordato in forma espressa e non gravemente iniquo per il creditore, tale termine può essere però anche superiore.

Al contrario, per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è

una pubblica amministrazione, si prevede un termine di pagamento, di regola, non superiore a trenta giorni; tenendo conto di situazioni particolari, è consentito fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi:

- per le imprese pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato;
- e per gli enti pubblici che fornisc...

IL METODO

Le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un'integrazione automatica fra documenti contabili e attestati di spesa

scono assistenza sanitaria.

Le parti possono concordare, purché in forma espressa, un termine superiore a trenta giorni se oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo, ma comunque non superiore a sessanta giorni. Le pubbliche amministrazioni devono, quindi, dotarsi anch'esse di un'integrazione automatizzata tra documenti contabili e attestati di spesa o di pagamento, assicu-

rando la gestione del processo di formazione del bilancio attraverso il controllo di tutte le fasi in cui si articola il processo di spesa, alimentando in modo omogeneo e tempestivo le scritture contabili e fornendo dati per il controllo di gestione. Il modello è quello del Sicoge-sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria. Si tratta di un sistema informativo di contabilità, integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (Sirgs). Sin dal 2002 è stata di fatto automatizzata la gestione della contabilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche, attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del bilancio ed emissione degli atti di spesa quali impegni, ordini di pagare, ordini di accreditamento e decreti di assegnazione fondi. In quest'ottica si inserisce anche l'adozione del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 attuativo della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni (si vedano anche gli articoli alle pagine 20 e 21). L'utilizzo della fattura elettronica permette, infatti, di riscontrare i tempi di emissione dei documenti e riconciliarli con i pagamenti, tenendo conto, in via automatizzata, di eventuali ritardi e della maturazione degli interessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambito di applicazione. Gli enti inclusi

Il codice appalti fissa il perimetro

La normativa sui ritardi nei pagamenti trova applicazione nei riguardi delle amministrazioni individuate dall'articolo 3, comma 25, del Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006). Si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e cioè amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da questi soggetti.

La disciplina sui ritardi di pagamento trova applicazione quando una di queste amministrazioni si rivolge al mercato per acquisire un bene, un servizio o un lavoro, dietro corrispettivo. In caso di appalto o concessione si parla più in

generale di stazione appaltante.

Più in dettaglio, gli enti pubblici territoriali ricomprendono comuni, municipi, città metropolitane e comunità montane. Tra le amministrazioni aggiudicatrici vi sono anche le aziende speciali che svolgono attività strumentali a quelle degli enti locali.

Infine, la normativa si applica agli organismi di diritto pubblico istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare esigenze di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività è finanziata in modo maggioritario da Stato, enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico co-

stituiscono un allegato al Codice degli appalti.

La norma sui ritardi nei pagamenti non opera, invece, nei confronti degli enti pubblici economici che sono assoggettati alla disciplina delle imprese private, pur presentando le caratteristiche degli organismi di diritto pubblico, tranne per quanto riguarda struttura, statuto e organizzazione del personale.

Dal punto di vista oggettivo, co-

IL QUADRO

La disciplina interessa lo Stato, gli enti territoriali, e le aziende strumentali. I lavori pubblici non fanno eccezione

me precisato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 1293 del 2013, emanata congiuntamente al ministero delle Infrastrutture, la disciplina sui ritardi dei pagamenti opera con riguardo all'intero settore dei pubblici appalti, comprese la progettazione e l'esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile. La nuova disciplina si applica, quindi, ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori nonostante per i ritardi pagamenti il decreto 207/2010 contenga norme diverse relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

01 | GLI INTERESSI

Decorrenza automatica degli interessi di mora per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 per tutte le transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese (compresi i contratti che sono stati stipulati dai professionisti) e tra imprese dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto.

Se data di scadenza o di pagamento non risultano contrattualizzate, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente

02 | IL TERMINE

Nelle transazioni commerciali in cui debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario di pagamento è quello di 30 giorni, prorogabile a non più di 60 giorni

03 | IL PERIMETRO

Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle disciplinate all'articolo 3, comma 25 del codice degli appalti pubblici. Si tratta, per esempio, di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da questi soggetti

Il contratto

Sono in ogni caso nulle, e si hanno per non apposte al contratto, le clausole che escludono il diritto di applicare interessi di mora e il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Sono inoltre nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, che a qualunque titolo sono state previste o introdotte nel testo del contratto che è stato concluso dalle parti





L'orientamento è di non fare aumentare l'Iva a luglio e procedere entro il 31 agosto alla cancellazione dell'Imu

Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera

Imprese, contratti e bonus sui neoassunti Il governo annuncia il «decreto del fare»

Brunetta attacca Saccomanni. La replica manterremo gli impegni su Iva e Imu

ROMA — Fisco, occupazione, lavoro, piccole aziende, semplificazione, agenda digitale, accelerazione dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, riduzione degli incentivi per le rinnovabili. Questi i punti principali dentro il «decreto del fare» condiviso dal vertice di maggioranza di ieri e che dovrà vedere la luce prima del Consiglio europeo del 27 giugno. Il premier Enrico Letta ha spiegato l'importanza di questo pacchetto di misure che non solo consentirà all'Italia di avere le carte in regola al vertice di Bruxelles ma servirà a «fronteggiare la crisi e tentare il rilancio». Il blocco dell'aumento dell'Iva, destinato a scattare in «automatico» dal primo di luglio senza un provvedimento ad hoc, non è stato affrontato e comunque non rientra nel «decreto del fare». Prima bisogna valutare in modo approfondito, a livello politico e tecnico, le risorse necessarie, resta la volontà della maggioranza ma non è facile, vedremo cosa si può fare. Così avrebbe detto il premier a chi insisteva (il Pdl) per inserire l'argomento Iva dentro il provvedimento. I costi per evi-

tare l'arrivo di questo nuovo balzello del resto sono noti: 2 miliardi di euro per il 2013 e 4 all'anno dal 2014 in poi. Il ministro dei Rapporti col Parlamento Dario Franceschini, al termine del vertice di maggioranza, ha poi precisato che sull'Iva «ci lavoreremo, è ancora presto per dare delle risposte perché servono risorse».

La maggioranza si è anche impegnata a portare a casa entro l'estate la prima lettura del disegno di legge sia alla Camera che al Senato delle riforme costituzionali. Il clima, durante la discussione a Palazzo Chigi che ha visto la presenza di tutti i capogruppo di Pd, Pdl e Sc, oltre a tre ministri è stato costruttivo. «Tutti hanno convenuto — ha detto Lorenzo Dellai presidente dei deputati di Scelta Civica — l'importanza di arrivare a un documento unitario, alla costruzione del quale già nei prossimi giorni ogni partito porterà le sue proposte». Il presidente dei senatori Pd Luigi Zanda ha insistito perché si mettesse subito mano alla legge elettorale, definita una «assoluta emergenza».

A movimentare le acque ci ha pensato il capogruppo del

Pdl alla Camera Renato Brunetta che, una volta uscito dal vertice, se l'è presa sia con Letta che con il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni colpevoli di un «inaccettabile balletto dell'incertezza su temi fondamentali come l'Imu e l'Iva». Per l'ex ministro le dichiarazioni programmatiche di Letta su cui il Parlamento ha votato la fiducia erano chiare: «Bisogna superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa e sull'Iva misure ulteriori dovrebbero essere la rinuncia all'inasprimento dell'Iva». Una interpretazione non condivisa da Palazzo Chigi che ha fatto osservare che sull'Iva il premier non si era impegnato. Renato Brunetta, riferendosi a Saccomanni ha detto che «un ministro tecnico di un governo di coalizione meno parla meglio è». La critica è ispirata alle frasi pronunciate in televisione l'altro giorno dal ministro del Tesoro che, secondo Brunetta, avrebbe confermato «l'intenzione del governo di cancellare l'aumento dell'Iva» per poi aggiungere «ma non mi chiedo come intendiamo realizzarlo».

Entrando nel merito delle misure che prenderanno consistenza nei prossimi giorni il

ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia, intervistato dal Tg4, ha spiegato che «il pacchetto di semplificazioni che è allo studio può significare nel tempo, se attuato da Regioni ed Enti locali, un risparmio per le imprese di circa 8 miliardi di euro, molto di più di una manovra economica».

In serata, alle telecamere del Tg2, il ministro del Tesoro Saccomanni è intervenuto sui temi caldi dell'Iva e dell'Imu rispondendo indirettamente alle osservazioni di Brunetta. Secondo alcuni è suonata come una marcia indietro. «Ci stiamo lavorando — ha precisato — manterremo gli impegni che abbiamo preso sia sul fronte dell'Iva che dell'Imu, ma vogliamo evitare di cadere nell'ottica di dover ogni giorno introdurre una misura nuova perché svaluta tutto quello che è stato fatto finora». «Nessun pericolo, la prossima estate, per il mercato finanziario italiano — ha poi aggiunto il ministro — la volatilità attuale dei mercati non c'entra nulla con la situazione italiana».

Roberto Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provvedimento

Il decreto è atteso entro il 27 giugno prima della riunione del Consiglio europeo

Incertezze

Il blocco dell'aumento Iva non fa parte del decreto e non è certo che sarà inserito


Tasse, giovani e lavoro: cosa cambierà

di MARIO SENSINI

Le misure per il rilancio

Semplificazioni


Per appalti e sicurezza procedure più veloci



Il primo provvedimento per rilanciare l'economia arriverà venerdì prossimo con un decreto legge per la semplificazione di alcune procedure amministrative per le imprese e i cittadini. Sarebbe previsto anche un indennizzo per gli eventuali ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Per le imprese arriva la semplificazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, di quelle sui contributi previdenziali (il Durc, documento unico di regolarità contributiva), l'ambiente, le infrastrutture, gli appalti e sui permessi di costruire.

Fondi Ue


Pronta la richiesta per sbloccare 400 milioni



L'Italia è pronta a chiedere alla Commissione e al Consiglio Ue di sbloccare immediatamente i fondi per il programma Youth guarantee (6 miliardi nel periodo 2014-2020, di cui 400 milioni per l'Italia) ed anticiparne la spesa al 2013. Nello stesso tempo il governo proverà a chiedere a Bruxelles più flessibilità nell'utilizzo dei fondi strutturali concessi agli stati membri: l'Italia ha ancora 30 miliardi di euro da spendere entro il 2015 che potrebbero essere dirottati anche sulla riduzione del costo del lavoro e gli incentivi alle assunzioni dei giovani. Ma serve il via libera della Commissione.

Lavoro


Contratti agli under 35 con il credito di imposta




La prima emergenza del governo è la disoccupazione dei giovani e l'esecutivo sta preparando un decreto per fine mese. Ci sarebbero circa 400 milioni che il governo potrebbe mettere sul piatto per finanziare il credito d'imposta sulle assunzioni dei giovani a tempo indeterminato. Allo studio la riforma del lavoro part-time (più flessibilità), dell'apprendistato (cadrà il vincolo dell'assunzione del 30 e 50% dei precedenti apprendisti), dell'accesso alla cassa integrazione in deroga (per evitare gli abusi) e del funzionamento dei servizi di collocamento.

Iva

Revisione delle aliquote per evitare il rialzo



L'aumento dell'Iva dal 21 al 22% scatta dal primo luglio, secondo quanto deciso dall'esecutivo Monti. L'obiettivo del governo Letta è evitarlo, scongiurando un altro impatto negativo sui consumi e sulla crescita. Per sgombrare il campo dall'incremento dell'Iva, però, ci vorrebbero 2 miliardi di euro per il 2013 e 4 l'anno dal 2014. Tra le opzioni anche quella di una revisione selettiva delle aliquote (che sono tre: quella superagevolata del 4%, quella agevolata del 10% e quella ordinaria del 21%) applicate alle varie categorie di prodotti e servizi. Un'altra ipotesi è quella di uno slittamento di qualche mese dell'aumento, ma anche questo va coperto.

Imu**A fine agosto la nuova fiscalità sulla casa**


La prima rata dell'Imu sulla prima casa, per ora, è stata solo rinviata da giugno a settembre. Il futuro della tassa sugli immobili è legato alla revisione di tutta la tassazione sulla casa che il governo ha promesso di concludere entro la fine di agosto. Il Pdl chiede l'azzeramento dell'Imu sulla prima casa, ma è difficile perché verrebbero meno 4 miliardi di euro di entrate all'anno. Più realistica una riduzione. Diverse le ipotesi: l'aumento delle detrazioni, la riduzione del moltiplicatore della rendita catastale, una franchigia legata al reddito familiare.

Tares**Imposta rifiuti più cara Sarà legata all'Imu**

La riforma dell'Imu abbraccerà anche la Tares, la nuova tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Dovendo garantire una copertura maggiore dei costi del servizio, la Tares sarà più cara per i cittadini, rispetto alla Tarsu, di 1 miliardo. Anche in questo caso la preoccupazione del governo è quella di limitarne l'impatto sulle categorie più deboli. E la strada sarebbe quella, appunto, di agganciarla alla nuova Imu riformata e ridotta in base al reddito, con una riforma da adottare entro agosto. Per ora la Tares, che doveva entrare in vigore lo scorso luglio, è stata rinviata a settembre.

Ticket**Stretta sulle esenzioni Ecco il «sanitometro»**

Sul 2014 pende la minaccia di maggiori ticket sanitari per un valore complessivo di due miliardi di euro, ed il governo, per evitare tutto ciò, sta meditando una riforma della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria commisurata al reddito. Il meccanismo per definire l'accesso alle prestazioni dovrebbe essere il nuovo Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, appositamente modificato (il "sanitometro"), per tener conto sia del reddito familiare che delle condizioni sanitarie dei cittadini. Tra le ipotesi anche una stretta sulle esenzioni.

Evasione**Norme più efficaci per scovare il «nero»**

Dopo la stretta e il successivo allentamento della morsa, non è improbabile una revisione e messa a punto delle norme anti-evasione per renderle più efficaci, così come della riscossione dei tributi, per renderla più attenta alle esigenze dei contribuenti. In ogni caso, tra pochi giorni sarà operativo il nuovo redditometro, e nello stesso tempo saranno avviate le prime verifiche incrociate con la banca dati dei conti bancari e finanziari. È stato invece prorogato di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2013, il regime di riscossione dei tributi locali affidato a Equitalia. Poi, dal 2014, i comuni dovranno organizzarsi da sé.

ILLUSTRAZIONI DI ROBERTO PIROLA


Qualcosa si può fare fin da subito con fondi di fonte europea che sono già programmati **Fabrizio Saccomanni**, ministro dell'Economia

Occorre ridurre i costi eccessivi dell'energia. Puntiamo a riportarli a livello competitivo con i concorrenti **Flavio Zanonato**, ministro dello Sviluppo

La casa e i prestiti alle famiglie


Mutui per l'acquisto di abitazioni (valori in miliardi di euro)

■ tasso variabile ■ tasso fisso




Domanda di mutui in Italia

Rapporto tra espansione (+) e contrazione (-)



Irrigidimento dell'offerta di mutui in Italia

Rapporto tra irrigidimento (+) e allentamento (-)




Fonte: Banca d'Italia

I mutui per la casa (% sul totale delle erogazioni)

Ai giovani (con meno di 35 anni)

Agli stranieri

LEGENDA Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno



D'ARCO

FRANCOFORTE
partenza giornaliera
RYANAIR **22**

La «Pa» deve indicare anche la data di pagamento

Il creditore può chiedere di correggere o integrare gli elenchi

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano
Amedeo Sacrestano

■ L'articolo 7 del Dl 35 introduce disposizioni per assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle Pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Tutto ciò al fine di garantire, per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione.

La registrazione

Il comma 1 - modificato durante l'esame in sede referente - prevede che le amministrazioni pubbliche debitorie, ai fini della certificazione delle somme dovute, siano obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal ministero dell'Economia e delle finanze. La piattaforma diviene l'unico strumento col quale la certificazione dei crediti può essere effettuata.

A maggior ragione, la mancata registrazione - entro il 29 aprile 2013 - è rilevante, tra l'altro, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

D'ora innanzi - pur essendo

sempre possibile ricorrere alla richiesta di certificazione delle somme dovute dalle Pubbliche amministrazioni - queste ultime devono comunicare, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Un obbligo, questo, che viene reso permanente dal comma 4-bis, aggiunto dalla Camera, e che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, oltre che le amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 e le Autorità indipendenti.

Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell'elenco equivale a certificazione del credito. Anche per questo, il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è considerato rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Le indicazioni per i pagamenti

Le pubbliche amministrazioni devono indicare - per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi - in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Questa - da apporre ora obbligatoriamente in sede di comunicazione - consentirà l'utilizzo pieno non solo della norma contenuta nell'articolo 28-quater del Dpr 602/73 (sulla compensazione dei crediti certificati con le somme iscritte a ruolo) ma anche del successivo 28-quinquies (introdotto proprio dal Dl 35/13, per consentire le compensazioni dei medesimi crediti anche con somme dovute a seguito

dell'utilizzo degli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

La richiesta di integrazioni

In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione di correggere o integrare la comunicazione dell'elenco dei debiti. Sempre le pubbliche amministrazioni devono registrare, sulla piattaforma elettronica, i dati dei singoli pagamenti effettuati. La pubblicazione dei dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti deve essere - poi - effettuata nel sito istituzionale del ministero dell'Economia e delle finanze.

Le comunicazioni al Mef

Entro il 15 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Abi, devono comunicare al Mef l'elenco completo dei debiti che sono stati oggetto di cessione in loro favore. Per questi, la legge di stabilità 2014 potrà autorizzare il pagamento mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Infine, alla Nota di aggiornamento del Documento economico finanziario 2013 deve essere allegata una relazione, che dia conto dello stato di attuazione del Dl 35/2013. Essa deve indicare le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PAROLA
CHIAVE**



**Piattaforma
elettronica**

La piattaforma per la certificazione dei crediti consente di richiedere la certificazione delle somme dovute dalla Pa

Lo scambio. Il «dare-avere»

Per i ruoli iscrizione decisiva

■ L'articolo 9 - per come integrato in sede di conversione del Dl 35/2013 - modifica l'articolo 28-quarter del Dpr 602/73, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Vengono, così, meglio specificate le caratteristiche delle certificazioni dei crediti verso le Pa, affinché queste possano essere utilizzate - sempre e solo a richiesta del creditore - in compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Le certificazioni devono, infatti, obbligatoriamente riportare la data prevista per il pagamento e l'iscrizione a ruolo deve essere stata effettuata in data antecedente a questa.

Con le certificazioni ottenute (anche in via automatica) dopo la conversione del Dl 35 in questione, sarà possibile "pagare" i ruoli notificati sino alla fine dello scorso anno.

Per effettuare la compensazione, il creditore deve recarsi presso la sede dell'Agente della riscossione munito dei codici relativi alla certificazione che si in-

tende compensare.

L'operatore dell'Agente della riscossione accederà alla Piattaforma telematica di certificazione dei crediti per riscontrare lo stato e la disponibilità del credito certificato. Ciò fatto, dopo aver ammesso la compensazione, il medesimo operatore dovrà registrare sul sistema l'avvenuta operazione a valere sul credito certificato. Questa registrazione sostituisce, in tutto e per tutto, gli obblighi di comunicazione previsti nella cosiddetta procedura ordinaria. Il sistema, infatti, provvederà automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali potranno, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Infine, sempre il comma 1 dell'articolo 9 aggiunge al Dpr 602/73 il nuovo articolo 28-quinquies, in materia di compensazioni dei crediti certificati con le somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflati-

vi del contenzioso tributario. In questo caso, la compensazione potrà essere effettuata per mezzo del sistema previsto dall'articolo 17, del Dlgs 241/97, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agente delle entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter

01 | RUOLI COMPENSABILI

Il termine ultimo del 30 aprile 2012, per la notifica delle iscrizioni a ruolo compensabili, è stato differito al 31 dicembre 2012 (art. 9 integrato in sede di conversione del Dl 35/2013)

02 | ITER DA SEGUIRE

Il creditore che intende compensare i ruoli deve recarsi presso l'agente della riscossione munito dei codici relativi alla certificazione che si intende compensare

Il vincolo. Senza sanzione

Crediti in dichiarazione

■ Con una modifica apportata nel passaggio alla Camera della legge di conversione del Dl 35/2013, è stato aggiunto, all'articolo 9, il comma 2-bis.

Con esso si prevede che i soggetti creditori nei confronti della Pa - in sede di dichiarazione dei redditi - alleghino un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessione di beni e la prestazioni di servizi resi alle medesime Pa, distinti per ente pubblico debitore.

A ben vedere, l'obbligo non può essere (nel nostro Paese) pienamente definito tale, atteso che la sua violazione non comporta alcuna sanzione. Per tale motivo, c'è da ritenere che non pochi contribuenti valuteranno attentamente - in sede di dichiarazione - se adempiere alla prescrizione in argomento o se lasciarla cadere.

Forse, è per tale motivo che - con riferimento a questo nuovo obbligo - in sede di esame parla-

mentare è stato chiesto di valutare se l'invio telematico dell'elenco contenente i dati dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni possa produrre oneri di tipo amministrativo-gestionale che, a questo punto, sovrasterebbero l'utilità concreta del precetto.

Sul punto, il ministero dell'Economia e delle finanze dovrà predisporre (con decreto) un modello. Già questo è un onere. Inoltre, ad esso devono corrispondere attenti lavori di adeguamento delle procedure software per la predisposizione e acquisizione al sistema dell'anagrafe tributaria delle dichiarazioni in tal senso integrate.

Tutto ciò perché, come disposto dalla norma, l'elenco deve essere trasmesso all'amministrazione finanziaria esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al Dpr 322/98, e successive modificazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pignoramento per le somme che non vengono versate

Il vincolo di destinazione dovrebbe rendere più facile recuperare i fondi

**Marcello Clarich
Giuliano Fonderico**

Per i creditori della pubblica amministrazione farsi pagare è sempre stata una pena. In origine, la giurisprudenza riteneva che i crediti nei confronti della pubblica amministrazione fossero incoercibili, poiché esse dispongono di una discrezionalità insindacabile nel graduare i propri pagamenti. Inoltre il danaro non era mai pignorabile perché il bilancio pubblico imprime a esso una destinazione alle singole spese. Solo se il bilancio conteneva un capitolo finalizzato al pagamento di spese per liti giudiziarie i fondi relativi erano suscettibili di esecuzione forzata. Oggi, almeno in teoria, il creditore ha gli stessi strumenti di tutela che avrebbe nei rapporti con un privato.

Il quadro generale

In pratica, la maggior parte dei beni dell'amministrazione (per esempio, i beni demaniali e quelli destinati al servizio pubblico) non è espropriabile. Anche per il pigno-

ramento dei crediti non ci sono molti spazi. Un po' per gli orientamenti dei giudici, un po' per una miriade di leggende di privilegio, la ricerca delle somme da espropriare rischia di non portare a nulla. Sfuggono tutte le somme che abbiano "vincoli di destinazione" a funzioni e servizi pubblici, talvolta interi capitoli di spesa, fondi, conti di tesoreria ecc. Negli ultimi anni i creditori si sono fatti più scaltro e usano un'altra via: accertato il credito dal giudice civile, chiedono al giudice amministrativo l'"ottemperanza" alla sentenza. Se l'amministrazione non adempie il giudice può nominare un commissario ad acta che dispone il pagamento.

La crisi finanziaria e dei debiti sovrani ha reso il percorso ancora più impervio. Per rispettare il Patto di stabilità molti enti hanno sospeso i pagamenti pur avendo liquidità in cassa. Questo è avvenuto soprattutto per i pagamenti in conto capitale (ad esempio, quelli per la realizzazione di opere pubbliche) che hanno una rilevanza specifica nel calcolo dei parametri previsti dal Patto. Di qui un paradosso: se l'amministrazione paga incorre nelle sanzioni per lo sfioramento del patto, se non lo fa rischia le azioni esecutive dei creditori con la condanna a pagare la somma, più gli interessi e gli eventuali danni.

Il decreto sui debiti Pa interviene proprio su questo aspetto, allentando i vincoli del patto per il pagamento di alcune categorie di debiti

esistenti. Le risorse liberate - che il decreto chiama "spazi finanziari" - finiscono in un percorso obbligato. Le amministrazioni sono tenute a chiedere gli "spazi finanziari" e a impiegarli solo per pagare i debiti previsti dal decreto. Inoltre, se i funzionari omettono questi adempimenti possono incorrere in sanzioni e penalizzazioni di carriera e sono responsabili sotto il profilo del danno erariale.

Dopo il decreto legge

Il decreto, sempre per rafforzare il vincolo di destinazione, introduce un'ulteriore cautela: le somme destinate ai pagamenti non sono pignorabili da altri creditori. Infine, gli enti invieranno ai creditori una comunicazione con gli importi e le date di pagamento e pubblicheranno sui siti web gli elenchi completi dei crediti messi in pagamento, per ordine cronologico di emissione della fattura.

Resta da chiedersi cosa accade nel caso in cui le amministrazioni, violando il decreto, non effettuano i pagamenti. I creditori che saranno inseriti negli elenchi non dovrebbero temere più contestazioni sul loro credito. Se si arrivasse all'esecuzione forzata, il vincolo di destinazione impresso dal decreto potrebbe - per una volta - consentire il pignoramento delle somme. Per tutti quelli che saranno restati fuori, ci saranno le solite difficoltà. Lo Stato debitore resta pur sempre un osso duro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

01 | LA SITUAZIONE

Il decreto legge sui pagamenti della Pa vincola determinate somme che vengono sbloccate al pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e dei professionisti. Questo potrebbe rendere più facile procedere al pignoramento delle somme che sono state "accantonate"

02 | IL PROBLEMA

Con il Dl dovrebbe essere superato il tradizionale vantaggio che viene attribuito al debitore pubblico nelle liti con un soggetto privato. Infatti, la maggior parte dei beni della Pa non è espropriabile. Sfuggono, poi, al recupero tutte le somme che hanno un vincolo di destinazione. Negli ultimi anni i creditori hanno seguito la strada del giudizio di ottemperanza che consente la nomina di un commissario ad acta nel caso di mancato pagamento

The image shows a digital preview of the article. At the top, it says "il contenziioso" and "CONTORE". The main headline is "Pignoramento per le somme che non vengono versate". Below the headline, there are several columns of text representing the article's content. At the bottom of the preview, there is an advertisement for "Enit Locali" with the slogan "TUTELATI E TUTELA IL TUO ENTE" and a small image of a smartphone displaying the app.

Penalizzazioni «mirate» se manca la trasparenza

**Sanzione
di 100 euro
per ogni giorno
di ritardo
nella certificazione**

PAGINA A CURA DI
Arturo Bianco

Il mancato rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di trasparenza dei pagamenti effettuati dalle Pa per i debiti accumulati determina la maturazione di responsabilità tanto amministrativa, cioè dinanzi alla Corte dei Conti, quanto dirigenziale, cioè il taglio delle indennità legate alla performance.

E, per la mancata pubblicazione delle certificazioni delle comunicazioni trasmesse dallo stesso ente, determina la irrogazione di una sanzione di 100 euro al giorno a partire dal 5 luglio in capo al responsabile inadempiente.

Per ciò che riguarda l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dei piani di pagamento dei debiti accumulati alla data del 31 dicembre 2012 le sanzioni sono quelle previste dal decreto legislativo 33/2013.

Non deve indurre in errore il fatto che nel Dl n. 35, anche nel testo convertito, manchino le sanzioni: l'articolo 6, comma 3, rinvia infatti in modo esplicito alle

previsioni dettate in materia di trasparenza, stabilendo che la pubblicazione debba essere effettuata "nel rispetto delle disposizioni" dettate per la cd amministrazione aperta.

La pubblicazione di queste informazioni è "condizione legale di efficacia" dei pagamenti; inoltre, «la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile». Queste omissioni sono rilevabili anche dai destinatari e da tutti gli interessati. Il decreto responsabilizza gli organismi di valutazione a verificare il rispetto di questo vincolo, il cui mancato rispetto determina inoltre responsabilità erariale. Il testo convertito dal Parlamento pone inoltre a carico del dirigente tutto l'importo delle eventuali condanne patite dall'ente per risarcimento danni e interessi moratori. Si prevede che il ritardo rispetto al 5 luglio della pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco in ordine cronologico delle fatture e delle richieste di pagamento relative alle comunicazioni trasmesse dall'ente entro il 30 giugno, comprensivo della data prevista di pagamento determini il maturare di responsabilità dirigenziale ai fini della determinazione della indennità di risultato e la irrogazione della sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il calendario. Le scadenze

Il Comune informa entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno i comuni devono informare i creditori della data e dell'importo dei pagamenti che effettueranno per i debiti accumulati.

Entro il 5 luglio devono pubblicare l'elenco completo delle fatture relative a tali comunicazioni. Sui siti internet delle singole amministrazioni devono essere pubblicati tutti i decreti e i provvedimenti attraverso cui gli enti danno applicazione ai vincoli dettati dal Dl 35/2013.

Questi obblighi riguardano tutte le Pa e il loro mancato rispetto determina il maturare di responsabilità amministrativa e dirigenziale in capo ai dirigenti responsabili (vedi altro pezzo), con irrogazione di specifiche sanzioni.

Entro la fine del mese, quindi, occorre effettuare una comunicazione sull'importo del debito riconosciuto dalla Pa e sulla data in

cui sarà pagato.

La comunicazione deve essere necessariamente effettuata tramite posta elettronica certificata. L'indirizzo del creditore deve essere quello che risulta presso l'indice nazionale. Il dirigente deve provvedere alla firma attraverso uno strumento di firma elettronica o di firma digitale.

Entro pochi giorni, il 5 luglio, gli enti devono pubblicare sul sito internet l'elenco completo in ordine cronologico delle richieste di fattura o di pagamento relative alle comunicazioni di cui in precedenza, nonché le date previste di pagamento.

Lo stesso articolo 6, al comma 11, stabilisce che i decreti e i provvedimenti adottati dagli enti non hanno natura regolamentare. Il che esclude le competenze dei consigli alla loro adozione e ne sottolinea il carattere essenzialmente gestionale.

La norma dispone inoltre l'obbligo di pubblicazione sul sito internet nell'ambito della pagina "amministrazione trasparente" di questi testi.

Il che impone di creare una sezione aggiuntiva rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 33/2013.

Occorre evidenziare che il legislatore non si limita in questa occasione a richiedere la compilazione di una tabella riassuntiva, ma impone di rendere noti per intero tali provvedimenti. Il che finisce con il creare un doppione, in quanto tali provvedimenti vanno pubblicate comunque nell'albo pretorio. È, però, evidente che la pubblicazione in questa pagina determina una maggiore visibilità e rintracciabilità. Le modalità operative sono quelle regolamentate dal provvedimento sulla trasparenza delle attività delle Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ecostampa.it

PAROLA CHIAVE



Posta elettronica certificata

La Posta Elettronica Certificata (Pec), è un sistema di comunicazione via email, che consente di inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno

Gli obblighi

Il quadro delle regole da seguire

IL PRIMO PASSO

Pubblicazione sul sito internet nella pagina amministrazione trasparente del piano dei pagamenti per i debiti maturati al 31 dicembre 2012. Si applicano le regole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013, che ha preso il posto dell'abrogato articolo 18 del decreto legge 83/2012 (cosiddetta amministrazione aperta). La pubblicazione deve essere effettuata per classi di debito (articolo 6, comma 3)

ENTRO IL 30 GIUGNO

Comunicazione dell'importo e della data di pagamento dei debiti maturati, entro il prossimo 30 giugno. Questa comunicazione deve essere trasmessa con posta elettronica certificata e deve essere firmata dal dirigente in modo digitale o elettronico, comunque garantendo l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità in base alle previsioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale

ENTRO IL 5 LUGLIO

Entro il 5 luglio pubblicazione delle relative certificazioni, dell'importo e della data presunta di pagamento

SANZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA

In caso di inadempimento maturazione di responsabilità dirigenziale e di una sanzione di 100 per ogni giorno di ritardo (articolo 6, comma 9)

DOCUMENTAZIONE

Pubblicazione sul sito internet nella pagina amministrazione trasparente dei testi completi dei decreti e dei provvedimenti adottati dall'ente per dare applicazione al vincolo legislativo. Le modalità di pubblicazione sono quelle previste dal decreto legislativo 33/2013, riordino delle norme sulla trasparenza e la pubblicità. Questi provvedimenti non hanno natura regolamentare (articolo 6, comma 11)

La penalità per il ritardo scatta senza formalità

Non è necessario inviare al debitore alcuna comunicazione di inadempimento

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

■ I pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dalla scadenza o entro il maggior termine stabilito contrattualmente (ma superiore a 60 giorni salvo casi particolari) vengono maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore. Sebbene l'indicazione in contratto di una apposita clausola ne determini la nullità, non c'è alcun obbligo in capo al creditore di esigere il pagamento di interessi di mora, cui si può quindi rinunciare. La finalità della norma è, al contrario, consentirgli di applicare interessi moratori senza preavviso di inadempimento o altro simile avviso.

Il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se data di scadenza o di pagamento non risultano contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o

di prestazione dei servizi. Invece se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione dei servizi, i 30 giorni decorrono dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi. I 30 giorni vanno infine calcolati a dalla data dell'accettazione o della verifica di conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni; ma se si superano i 60, oltre alla necessità di pattuizione espressa con clausola da provarsi per iscritto, non deve configurarsi un comportamento gravemente iniquo per il creditore.

Nelle transazioni commerciali in cui debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario è di 30 giorni. Ma le parti possono pattuire in modo espresso un termine superiore in ragione della natura o dell'oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i maggiori termini pattuiti, a differenza che nei rapporti tra imprese, non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola va provata per iscritto. I termini sono automaticamente raddoppiati a 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati Ue e le loro imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

Se è prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può comunque superare i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di presta-

zione dei servizi, se non diversamente concordato nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il Dlgs 192/2012 non si limita a riconoscere la decorrenza automatica degli interessi di mora ma ne individua anche il saggio di interesse applicabile. Solo nelle transazioni tra imprese le parti possono però concordare un tasso di interesse diverso da quello legale, purché esistano motivi oggettivi per derogare alla misura del saggio, pena la declaratoria di nullità della clausola. La deroga non deve essere quindi gravemente iniqua per il creditore. Per le operazioni in cui è parte un'amministrazione pubblica, si applica sempre e comunque la misura legale degli interessi. Quelli legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea, reso noto ogni sei mesi dal ministero dell'Economia sulla «Gazzetta Ufficiale», maggiorato dell'8 per cento. Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo; per il secondo semestre è pari a quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo. Gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera e in modo semplice: infatti, non producono a loro volta altri interessi.

Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore un importo forfetario minimo di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero sostenuti e senza che sia necessario un sollecito. Possono essere richieste al debitore anche le spese di recupero che eccedono tale importo forfetario, ivi compreso quanto dovuto per l'affidamento di un incarico ad un avvocato o ad una società di recupero crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PIÙ
E MENO**



- Il termine più lungo per pagare è di 60 giorni (e anche oltre, nei rapporti tra imprese), ma va provato per iscritto
- Il termine ordinario per i pagamenti è di 30 giorni

La tempistica. Si tiene conto della direttiva europea 2011/7

Il termine parte dalla data di fattura

La decorrenza dei termini di pagamento è rapportata ai giorni di calendario. I pagamenti effettuati infatti oltre i 30 giorni dalla scadenza (o entro il maggior termine stabilito contrattualmente, non superiore a 60 giorni salvo casi particolari) sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento. Diviene allora fondamentale individuare con certezza la data da cui decorrono gli interessi.

Nella filiera agro-alimentare l'articolo 62 del Dl 1/2012 ricollega la decorrenza degli interessi di mora all'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per determinare gli interessi dovuti il creditore è chiamato quindi a cer-

tificare validamente la data di ricevimento anche attraverso la consegna a mano della fattura o una raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, con strumenti telematici di trasmissione (quali la posta elettronica certificata, l'impiego del sistema Edi - Electronic Data Interchange o strumenti analoghi come potrebbe essere la fattura elettronica).

Nel Dlgs 192/2012, quindi per tutte le altre transazioni commerciali diverse da quelle agro-alimentari, non sono invece individuate particolari modalità per l'attestazione della data di ricevimento della fattura o di una richiesta analoga di pagamento. Tuttavia il considerando n. 18 della direttiva 2011/7/UE at-

tribuisce una rilevanza fondamentale alle fatture che determinano richieste di pagamento costituendo documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, compresa la determinazione dei termini di pagamento. Gli Stati membri sono stati quindi sollecitati a promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data

L'ECCEZIONE

Disciplina differente nella filiera agro-alimentare il Dl 1/12 considera l'ultimo giorno del mese di ricevimento della nota

esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori. Il ricorso alla fatturazione elettronica si caratterizza in questo come un valido strumento per attestare il ricevimento delle fatture attraverso le prove elettroniche che possono essere a tal fine generate.

L'avvio a regime della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni tenute a ricevere, gestire, contabilizzare e saldare solo fatture in formato elettronico da parte dei loro fornitori, permetterà alle stesse amministrazioni un controllo più puntuale ed effettivo non solo delle spese ma anche delle correlate tempistiche di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme

01 | I CONFINI

Le norme sugli interessi valgono sui contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'applicazione automatica degli interessi riguarda tutti i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013. Restano escluse le transazioni agro-alimentari (la cui disciplina per i ritardi nei pagamenti è dettata dall'articolo 62 del Dl 1/2012), le operazioni con i consumatori e gli interessi relativi ad altri pagamenti (ad esempio assegni, titoli di credito) nonché i debiti oggetto di procedure concorsuali ed i pagamenti per risarcimento danni. Gli interessi di mora decorrono in via automatica per legge anche quando parte del rapporto sia una amministrazione aggiudicatrice (dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi costituiti da tali soggetti)

02 | IL CALCOLO

Gli interessi moratori sono quelli legali di mora o quelli ad un tasso concordato tra imprese. Gli interessi legali di mora sono interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari a quello di riferimento maggiorato dell'8%. Le imprese possono comunque concordare un tasso diverso da quello legale, in presenza di motivi oggettivi pena la declaratoria di nullità della relativa clausola. Se nella transazione interviene come parte un'amministrazione pubblica, va sempre applicata la misura legale degli interessi. Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto al rimborso di un importo forfetario minimo di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, salvo la prova delle maggiori spese affrontate. Il tasso di riferimento è quello d'interesse applicato dalla Bce alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, comunicato ogni sei mesi dal ministero dell'Economia sulla «Gazzetta Ufficiale»



GOVERNO

LE MISURE

Letta accelera, arriva il "decreto del fare"

Ok atteso questa settimana. In agenda lavoro e semplificazioni

ALESSANDRO BARBERA
ROMA

Il governo ha fretta e l'ha già ribattezzato il «decreto del fare», fra i partiti è la fiera del dire. Ieri, di buon mattino, Letta ha invitato a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza di Camera e Senato. A fine mese c'è il vertice europeo sull'occupazione, entro il primo luglio occorre decidere che fare dell'aumento della terza aliquota Iva (dal 21 al 22%) previsto da Monti. Il decreto è il primo banco di prova della maggioranza di larga coalizione, il primo atto di politica economica del governo Letta. Ufficialmente è andato tutto benissimo, il clima era «eccellente» e amenità del genere. Basta mettere in fila le dichiarazioni del pomeriggio per capire che - complice l'esito sbilanciato delle amministrative - le cose non stanno esattamente così. Brunetta ha attaccato Saccomanni - «è un ministro tecnico» - e lo ha invitato al silenzio solo per aver parlato di «rimodulazione»

dell'Imu sulla prima casa piuttosto che della sua abolizione. Il montiano Della Vedova ha attaccato Brunetta, Gasparri il Pd («è il partito delle tasse»), Boccia (presidente Pd della Commissione Bilancio, molto vicino al premier) ha replicato a Brunetta invitandolo a sua volta di parlare meno e lavorare di più per trovare l'accordo. I ben informati raccontano di un Letta irrimediabilmente col capogruppo Pdl per l'uscita poco diplomatica.

Tutto avviene nel tentativo dei partiti di intestarsi un pezzo di vittoria in una trattativa ancora in corso: il Pdl compreso nella parte di chi vorrebbe vedere Letta battere i pugni sui tavoli di Bruxelles per fare deficit allegro, il Pd costretto suo malgrado a difendere le ragioni della prudenza di fronte ai rigidi supervisor europei. A sera ci mette una pezza Saccomanni: «Manterremo gli impegni che abbiamo preso sia sul fronte dell'Iva che dell'Imu, ma vogliamo evitare di cadere nell'ottica di dover

ogni giorno introdurre una misura nuova. Svaluta tutto quello che è stato fatto finora». In sintesi, l'invito ai partiti ad evitare la sindrome dei galli nel pollaio e a guardare alle scelte del governo con spirito collegiale.

Così, in attesa dei partiti, Letta prova a incarnare lo spirito del fare per tutti. All'ora di cena il ministro dell'Economia è di nuovo a Palazzo Chigi per mettere a punto il decreto da approvare in consiglio dei ministri già questa settimana, probabilmente fra sabato e domenica per via del vertice a Roma - venerdì - dei ministri dell'economia e del lavoro di Italia, Francia, Germania e Spagna. I grandi temi del decreto saranno almeno quattro: una mini-riforma del mercato del lavoro, togliendo le rigidità introdotte con la legge Fornero, l'introduzione di nuovi sgravi per le assunzioni stabili dei giovani, un pacchetto di semplificazioni amministrative, un altro per accelerare l'uso dei fondi europei da parte delle Regioni.

Letta ha scelto la strategia

dei piccoli passi, risolvere un problema alla volta. Il nodo Iva sarà sciolto entro fine mese, anche se per ora non c'è la copertura sufficiente nemmeno per bloccare l'aumento per quattro mesi. Letta e Saccomanni non la considerano una priorità, ma i partiti insistono perché si faccia qualcosa. Il nodo Imu sarà sciolto per ultimo, per quello c'è tempo fino alla pausa estiva. Entro allora - lo ha annunciato ieri il ministro dei Rapporti col Parlamento Franceschini - il governo vuole approvato anche il disegno di legge costituzionale che mette i binari alle riforme istituzionali e la delega fiscale rimasta inattuata dopo la caduta del governo Monti. Da quest'ultima, e dalla revisione degli oltre 200 miliardi di agevolazioni fiscali, potrebbero arrivare un po' di fondi per finanziare la riforma dell'Imu o il blocco dell'aumento dell'Iva. Esattamente come aveva detto Saccomanni: tanto esce, tanto deve entrare. Con il fabbisogno già salito a maggio a 56 miliardi di euro (dieci in più di tutto il 2012), non c'è altra scelta possibile.

Twitter @alexbarbera

Ha detto

Manterremo gli impegni che abbiamo preso sul fronte sia dell'Iva che dell'Imu


Fabrizio Saccomanni
Ministro dell'economia

Brunetta attacca

Saccomanni:

«È un ministro tecnico meno parla meglio è»

Il piano




Riforme istituzionali

■ Accelerato l'iter del ddl costituzionale che istituisce la «Commissione dei 40», fissando entro fine luglio il via libera del provvedimento in prima lettura nei due rami del Parlamento.




Iva

■ Ci sono varie ipotesi: dalla completa abolizione dell'aumento previsto dal governo Monti, ad un rinvio all'autunno, dalla revisione delle aliquote più basse all'incremento dello 0,5% e non più dell'1%.



Imu

■ L'esecutivo sta pensando a un alleggerimento della tassa sugli immobili. Si valuta un'abolizione totale dell'Imu sulla prima casa anche se il Pdl spinge per una rimodulazione più ampia.



Liberalizzazioni

■ La strada sarebbe quella già avviata dall'ex ministro Passera, soprattutto in campo energetico e in particolare del gas, con interventi sul mercato a termine per stabilizzare i prezzi.



Il Presidente del Consiglio Enrico Letta



Edilizia, fisco e lavoro meno norme per le imprese

► La semplificazione va dai documenti per la sicurezza nei cantieri all'abolizione dei certificati inutili, fino all'adempimento unico fiscale

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Fisco, lavoro, sicurezza, salute, beni culturali, cinema, ambiente, università e ricerca. È lievitato fino ad 86 articoli il «Provvedimento» che introduce nuove norme di semplificazione burocratica e liberalizzazione del mercato finito ieri sul tavolo del preconsiglio dei ministri. E non potranno certamente entrare tutte nel «decreto del fare» che il governo sta mettendo a fuoco in vista del prossimo consiglio dei ministri. Sarà forse venerdì, più probabilmente sabato. Intanto si lavora. La parola d'ordine infatti è selezionare e scegliere, come ha spiegato il ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato, cosa fare entrare nel decreto «con i primi interventi urgenti per spingere la ripresa, stimolare gli investimenti e ridurre il costo dell'energia, riattivare il credito, semplificare il quadro regolatorio e rimuovere molti inutili aggravii» per le imprese. «La seconda tappa - ha concluso - è un più complesso pacchetto di semplificazioni che sarà oggetto di un disegno di legge che puntiamo a presentare a fine mese». L'intenzione, semplificando l'architettura burocratica, è di ottenere significativi benefici di spesa a beneficio delle aziende.

In pratica si cerca di arrivare ad un decreto che elimini, subito, quel sovraccarico di burocrazia che rende impossibile la vita alle aziende e dia in questo modo una spinta alla ripresa.

EDILIZIA

Si riparte dunque dal disegno di legge Patroni Griffi, che il governo Monti non ha fatto in tempo a fare approvare, integrato dal contributo di quasi tutti i dicasteri: Economia, Sviluppo, Università e Ricerca, Lavoro, Beni culturali, Trasporti e infrastrutture, Sanità. L'intenzione, semplificando l'architettura burocratica, è di ottenere significativi benefici di spesa a beneficio delle aziende. E proprio l'ex ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi aveva valutato circa 30 miliardi il costo per le imprese dell'impalcatura burocratica italiana e 8 miliardi l'alleggerimento possibile approvando le semplificazioni. Cifre che il ministro Gianpiero D'Alia ha confermato. Il piatto forte del nuovo pacchetto saranno le norme sull'edilizia, sulla sicurezza nei cantieri e negli uffici e l'introduzione dell'adempimento unico fiscale oltre ad altre norme che aboliscono certificati medici inutili o superati e spingono per la comunicazione digitale con gli uffici (per esempio con l'Inail o l'Inps). In materia ambientale si stanno completando le valutazioni sulla semplificazione della Via (valutazione d'impatto ambientale) ma intanto è stato accolto il principio che sia un solo ministero, l'Ambiente, competente per il rilascio a livello nazionale. All'interno del pacchetto potrebbero entrare anche gli sgravi fiscali per l'assunzione di giovani in cerca di occupazione ma rimane il nodo delle coperture e non è ancora stato sciolto.

INDENNIZZO

Su altre norme, per esempio in materia previdenziale, ambientale e del lavoro, sono ancora in corso le valutazioni politiche. Ieri il lavoro (la riunione del preconsiglio è durata quattro ore) è consistito soprattutto nell'esaminare punto per punto ogni singola norma, ora si andrà avanti con la scrematura.

Il corposo provvedimento elaborato dagli uffici legislativi dei vari ministeri interessati parte dall'articolo 1, dedicato agli indennizzi che le Pubbliche amministrazioni inadempienti dovrebbero versare alle imprese in caso di ritardo nel rilascio delle autorizzazioni richieste dalle imprese. È una norma chiesta esplicitamente dal presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella e che il ministro D'Alia ha accolto. Tuttavia l'articolo è rimasto in bianco: segno che esistono diversità di vedute, nel governo, al riguardo. E soprattutto, che la necessaria copertura è difficile da trovare in un momento come questo in cui, con le scarse risorse disponibili, si vuole innanzitutto dare un segnale sull'occupazione oltre a sciogliere il groviglio del rinvio dell'I-va e della rimodulazione dell'I-mu. Il provvedimento di semplificazione suggerisce anche l'adozione di deleghe al governo per una delegificazione complessiva e per la revisione delle norme su scuola, università, ricerca.

Barbara Corrao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL PACCHETTO POTREBBERO ENTRARE ANCHE GLI SGRAVI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE



Documenti

Tutor d'impresa e Scia per gli ambulanti



Arriva il tutor d'impresa, ovvero un interlocutore unico per le aziende che le assiste nelle procedure con l'amministrazione lì dove sono previsti gli Sportelli unici per le attività produttive. Il tutor cura curare l'informazione delle imprese nel corso di tutta la procedura e assicura l'applicazione delle migliori prassi amministrative. La norma interessa le imprese italiane ma anche quelle straniere che investono in Italia. Per il commercio ambulante si valuta di trasformare l'autorizzazione preventiva in Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

Fisco/1

Per i documenti una sola scadenza l'anno



Sul modello delle esperienze nel Regno Unito, Francia e Olanda ma sostenuta anche dall'Unione europea, si punta ad unificare gli adempimenti (fiscali, contributivi e più in generale tutti gli oneri amministrativi) sulle aziende e sui cittadini in una data unica, una volta l'anno (il 1° luglio o il 1° gennaio). Lo sguardo è rivolto specificamente sulle piccole e medie imprese e la misura è indicata nella bozza di conclusioni del prossimo Consiglio europeo di competitività come uno degli strumenti di semplificazione da incentivare. La misura combatte il fenomeno della moltiplicazione e frammentazione normativa.

Fisco/2

Appalti, niente responsabilità solidale



Viene cancellata la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate. Al posto della responsabilità solidale, la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro se il committente (sia privato o pubblico) paga il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto una documentazione idonea circa la correttezza del comportamento dell'appaltatore (o del subappaltatore).

Lavoro/1

Meno carta e più controlli sulla sicurezza



Il principio meno carta, più sicurezza viene esteso ai controlli su tutta l'attività di comunicazione con l'Inail relativa alla sicurezza sul posto di lavoro (cantieri, uffici, impianti industriali) in particolare per quanto concerne il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Sarà un decreto del ministro del lavoro a individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico. Le aziende devono denunciare, solo per via telematica all'Inail, gli infortuni sul lavoro mortali (anziché con conseguenze mortali) e quelli con prognosi superiore ai 30 giorni (invece di 3).

Edilizia/1

Durc d'ufficio e ricostruzioni più facili



Le stazioni appaltanti acquisiranno esclusivamente attraverso strumenti informatici il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il periodo di validità del Durc viene esteso a 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto in modo che il Durc non venga chiesto se un precedente documento è ancora in corso di validità. Ciò semplifica di molto gli adempimenti per le imprese. Se l'azienda non è in regola le viene chiesto di regolarizzare la sua posizione in 15 giorni.

Liberalizzazioni

Terminali di tlc più liberi gli installatori



Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica non saranno più obbligati ad affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica. Lo prevede l'articolo 55 del provvedimento che liberalizza il settore. Prevista anche una norma che regola in conflitto di interesse degli agenti e rappresentanti di commercio e degli intermediari, attenuando le incompatibilità. Prevista anche una norma per i mediatori marittimi che non possono lavorare anche per imprese del settore.

Ambiente

Via e registro dei rifiuti: meno rigidità



Il pacchetto Via (Valutazione d'impatto ambientale) è ancora sotto osservazione del ministero dell'Ambiente. L'intenzione è di semplificare un po' le procedure e prevedere dei tempi certi per le risposte. Previste anche delle norme che alleggeriscono gli adempimenti per imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti che possono delegare la cooperativa agricola di cui sono soci. Previste anche delle norme che, in armonia con la Ue e la Corte europea, esonerano dalla tenuta di registri e facilitano le assunzioni collettive.

Lavoro/2

Facilitazioni per chi lavora sotto i 50 giorni



Semplificazione degli adempimenti sulla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nei casi in cui il lavoratore lavora fino a 50 cinquanta giornate lavorative l'anno. Così si evita la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Nei cantieri, i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, vengono esclusi dalla disciplina prevista per i cantieri temporanei e mobili. Costi risparmiati: 2,6 miliardi l'anno.

Salute

Gravidanza e meno certificati inutili



Le lavoratrici in gravidanza non dovranno più presentare all'Inps il certificato medico con la data presunta del parto. Sarà il medico o la struttura sanitaria a trasmettere direttamente all'Inps per via telematica il certificato. Altre norme puntano ad abolire certificati ormai obsoleti per i lavoratori o l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica del secolo scorso e non più valide o basate sulla necessità pervenire pericoli per la salute non più attuali.



Angelino Alfano con Enrico Letta e il ministro Saccomanni